



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

- Denominazione Emittente: BANCA DI IMOLA SPA
- Sito Web: www.bancadiimola.it
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2019
- Data di approvazione della Relazione: 03/02/2020

INDICE

PREMESSA

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)*
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)*
- c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)*
- d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)*
- e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)*
- f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)*
- g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)*
- h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)*
- i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)*
- l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)*

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.1 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
- 4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)
- 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- 4.4 ORGANI DELEGATI
- 4.5 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

- 8.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001
- 8.2 SOCIETÀ DI REVISIONE
- 8.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
- 8.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10. ELEZIONE DEI SINDACI

11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

ALLEGATI

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSA

Le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono tenuti, ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) a redigere a pubblicare annualmente una "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari".

Le azioni della Banca di Imola Spa sono negoziate, dall'8 maggio 2017, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa nella seduta del 03/02/2020 ed è pubblicata nel sito internet della Banca www.bancadiimola.it alla sezione *Banca – Corporate Governance*.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La Banca di Imola Spa è una banca con azioni negoziate nel Sistema Multilaterale di negoziazione Hi-Mtf.

La Banca svolge attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia. Può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il 22 dicembre del 1901, a rogito del Dottor Luigi Alvisi, ebbe vita la "BANCA COOPERATIVA IMOLESE" che avrebbe dato continuità alla "Banca Popolare di Credito di Imola" costituita nel 1871.

Nel 1961 una piccola modifica alla ragione sociale la fece diventare "BANCA COOPERATIVA DI IMOLA" e nel 1997 invece, un importante cambiamento, la trasformò da Società cooperativa a Società per azioni, facendola entrare nel Gruppo de La Cassa di Ravenna con il nome di "BANCA DI IMOLA SPA".

Negli oltre 100 anni di attività, oltre ad aver svolto un ruolo finanziario fondamentale per lo sviluppo economico dell'area di insediamento, ha attivato diversi interventi volti a sostenere la crescita sociale e civile della comunità locale.

La banca si caratterizza come banca locale, autonoma e *leader* sul territorio di riferimento, in grado di valorizzare il proprio localismo mediante un presidio di tipo tradizionale, fondato sulla rete di filiali, arricchito da soluzioni evolute di banca digitale e facilmente accessibile.

L'operatività della Banca di Imola è quella tipica di una banca commerciale, focalizzata sul sostegno all'economia del territorio di appartenenza e sulla raccolta e gestione del risparmio. La storica e marcata interdipendenza con la comunità sociale ed economica della zona in cui opera consente alla Banca di acquisire e sviluppare un patrimonio informativo particolarmente ricco, aspetto determinante al fine di potenziare il processo valutativo delle imprese, nonché per strutturare un'offerta di servizi personalizzati nell'ottica di costruire relazioni di lungo periodo con la clientela.

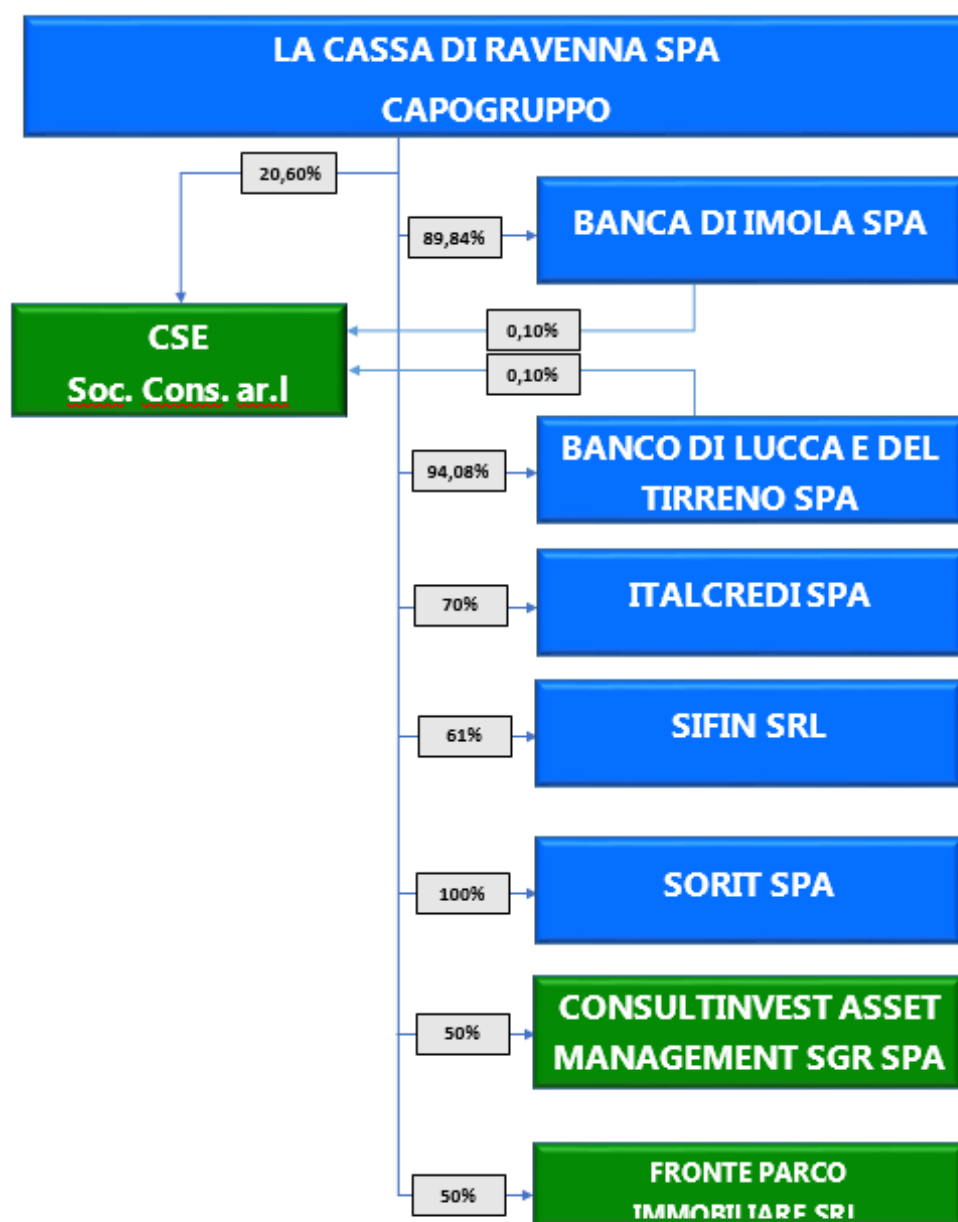
I segmenti di clientela prevalentemente serviti sono individuabili nella clientela "*retail*", comprendente le famiglie e le piccole e medie imprese, anche se sono stati sviluppati modelli di servizio specializzati per i segmenti a maggior valore aggiunto (*Private* e *Corporate*).

In base ai criteri richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, la Banca di Imola Spa appartiene al novero delle Banche di minori dimensioni e complessità operativa, costituito dalle banche con un attivo pari o inferiore ai 3,5 miliardi di euro ed è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca d'Italia.

Tale riconduzione, legata a motivazioni attinenti alle dimensioni e alla complessità operativa di ciascuna Banca, è altresì coerente con la tipologia di attività svolta dalle Banche del gruppo La Cassa di Ravenna (attività tipica di banca commerciale), con la struttura proprietaria del gruppo, anche alla luce della scelta di non accedere al mercato del capitale di rischio e con il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito regionale, ed è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca d'Italia.

La Banca di Imola fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.

Si riporta la composizione grafica del Gruppo La Cassa di Ravenna alla data del 31 dicembre 2019.



- Società facenti parte del Gruppo Bancario consolidate integralmente



- Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Sistema di Governo Societario

Il complessivo sistema di governo societario adottato dalla Banca fa riferimento alla vigente normativa codicistica e di vigilanza bancaria e finanziaria e tiene conto dell'obiettivo di realizzare un sistema di norme e strutture coordinate in grado di garantire una trasparente ed accurata gestione dei rapporti con gli azionisti e tra questi e gli amministratori ed il top management.

In particolare, il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Banca è di tipo tradizionale caratterizzato dalla presenza di:

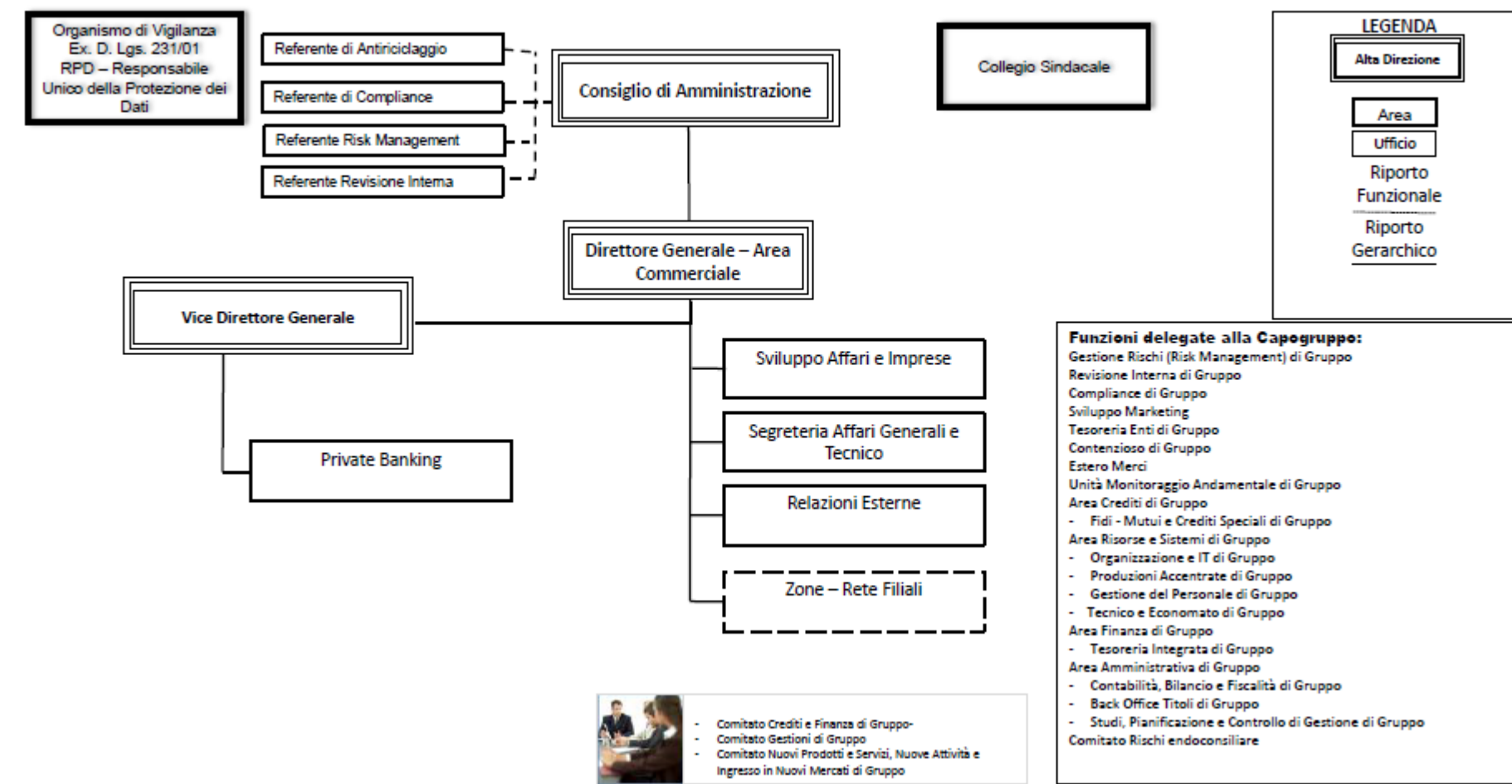
- **Assemblea dei soci**, competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito alla elezione e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai relativi compensi e responsabilità, alla nomina della società di revisione legale dei conti, all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, alle politiche di remunerazione e di incentivazione, a talune operazioni straordinarie, ad aumenti di capitale e a modifiche dello Statuto;
- **Consiglio di Amministrazione**, con funzioni di supervisione strategica della Banca;
- **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e amministrativo-contabili dell'azienda, sull'attività di revisione legale dei conti;
- **Organismo di Vigilanza** ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna ed indipendente, in applicazione delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

Lo Statuto è consultabile sul sito *internet* della Banca nella Sezione "Banca".

Organigramma della Direzione Generale della Banca al 21 gennaio 2020

ORGANIGRAMMA DELLA BANCA DI IMOLA S.P.A.



L'Organigramma della Banca di Imola rappresenta una struttura snella con chiari riporti e pochi livelli gerarchici al fine di coniugare la massima efficienza operativa ed efficacia decisionale.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Alla data della presente Relazione, il capitale dell'Emittente risulta di Euro 56.841.267,00, interamente sottoscritto e versato.

Esso è rappresentato da n. 8.120.181 azioni ordinarie di 7,00 euro nominali ciascuna. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

La struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2019 è costituita da sole azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione definito Hi-MTF, al quale la banca ha aderito tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto); non sono state emesse azioni con diritto di voto limitato e/o azioni prive di diritto di voto. Al 31 dicembre 2019 non sono presenti prestiti obbligazionari convertibili.

La struttura del capitale sociale al 31.12.2019 è così composta:

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	8.120.181	100	Non Quotate illiquide (Negoziate sul Sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf)	— —

Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Non sono previste restrizioni al trasferimento dei titoli emessi dalla Banca.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Al 31 dicembre 2019, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
La Cassa di Ravenna Spa	SI	89,84	89,84
Genertellife Spa	SI	2,217	2,217

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Alla data della presente Relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e/o altri poteri speciali, né azioni a voto plurimo o maggiorato.

Nello Statuto Sociale non è prevista l'emissione di azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sono previsti particolari sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti né speciali meccanismi per l'esercizio del diritto di voto dei dipendenti Soci. Ciascun socio può conferire delega ad altro Socio per la partecipazione alle Assemblee. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i dipendenti del Gruppo La Cassa di Ravenna non possono essere portatori di deleghe.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Alla data della presente Relazione, la Banca non è a conoscenza di patti parasociali stipulati in qualunque forma ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)

Alla data della presente Relazione né la Banca né le società dalla medesima controllate hanno stipulato accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo dell'Emittente medesima o delle società da essa controllate.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Al Consiglio di Amministrazione non è conferita alcuna delega da parte dell'Assemblea ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

La Banca non detiene azioni proprie.

Inoltre, non vi sono autorizzazioni assembleari in essere per l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile ovvero per il compimento di atti di disposizione su azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La Banca di Imola Spa è soggetta ad attività di direzione e coordinamento de La Cassa di Ravenna Spa ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) nonché le informazioni relative alla remunerazione degli Amministratori (di cui alla Sezione 9 della Relazione) sono contenute nelle "Politiche di Remunerazione e incentivazione" ai sensi delle Disposizioni emanate da Banca d'Italia e delle norme adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione della rete commerciale. Il documento è disponibile nel sito internet www.bancadiimola.it – Banca – Corporate Governance.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione 4.1.)

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Alla data della presente Relazione la Banca non aderisce a codici di autodisciplina, ma ritiene che il sistema di *corporate governance* esplicitato nel "Progetto di Governo Societario" pubblicato sul sito Internet della

Banca nella sezione *Banca - Corporate Governance* risulti complessivamente in linea con le raccomandazioni formulate in materia dalla Vigilanza e con le *best practice* nazionali.

La Banca, avente sede in Italia, non è soggetta a disposizioni di legge non italiane tali da influenzarne la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (art. 123-bis, comma 1, lettera l), del TUF)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere superiore a dodici.

All'elezione degli Amministratori si procede a norma dell'art. 2383 del Codice Civile e dell'articolo 16 dello Statuto sociale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto. La verifica di tali requisiti viene comunicata alle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) in ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza.

La disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dal TUB all'art. 26 è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 prevedendo, secondo quanto stabilito dalla Direttiva CRD IV e dalle linee guida in materia emanate dall'EBA, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere "idonei" allo svolgimento dell'incarico. Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a cura del MEF, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia.

Inoltre, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche, il Consiglio di Amministrazione provvede, sia in occasione del rinnovo dell'intero organo consiliare, sia nel caso di cooptazione a seguito di cessazione dalla carica di consiglieri in corso di mandato, ad attivare le procedure necessarie per identificare, preventivamente, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio, individuando e motivando, con il supporto degli Amministratori Indipendenti, il profilo teorico dei candidati ritenuto confacente agli obiettivi indicati nelle predette Disposizioni. Nel caso del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Banca provvede a pubblicare sul proprio sito internet le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa e il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, in tempo utile affinché la scelta dei candidati ai fini assembleari ne possa tenere conto. Successivamente alle nomine, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ex ante con quella risultante ex post dalle nomine assembleari o per cooptazione.

Nello specifico, secondo le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione. Detta composizione ottimale richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;

- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca; essi operano con autonomia di giudizio.

Per ulteriori dettagli in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca rivolta agli azionisti, si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo e comunque al documento pubblicato nel sito *internet* www.bancadiimola.it – *Banca - Corporate Governance*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione a seguito della elezione di amministratori e sindaci effettivi, verifica il rispetto del c.d. divieto di *interlocking* (di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 - convertito dalla legge n. 214/2011) vigente per amministratori, sindaci effettivi e direttori generali di imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica rilasciano apposita dichiarazione ed elenco delle cariche ricoperte in altre imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo o finanziario, accompagnato da una attestazione, debitamente motivata, di insussistenza delle ipotesi di incompatibilità previste dal Decreto Legge.

Con riferimento alle modifiche dello statuto sociale sono applicabili i *quorum* previsti dalle norme di legge.

Piani di successione

Anche alla luce della circostanza che la Banca di Imola non rientra tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, attualmente non sono stati formalizzati piani di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo (Direzione Generale).

E' previsto nello Statuto che in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

L'art. 16 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea; attualmente è composto da 11 Consiglieri, 10 di genere maschile, 1 di genere femminile.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, elegge al suo interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, ed il Consigliere Anziano.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2018 con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Nella tabella sono riportati gli attuali amministratori in carica al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica
Tamburini Giovanni	30.04.1961	Presidente
Patuelli Antonio	10.02.1951	Vice Presidente
Bulgarelli Daniele	13.12.1933	Consigliere Anziano
Amadei Giorgio	02.03.1937	Consigliere
Ciaranfi Graziano	08.08.1942	Consigliere Indipendente
Gualtieri Lanfranco	27.12.1935	Consigliere
Mongardi Fantaguzzi Ugo	25.10.1944	Consigliere Indipendente
Pelliconi Egisto	03.09.1938	Consigliere
Sarti Giorgio	26.05.1942	Consigliere
Sbrizzi Nicola	04.04.1954	Consigliere
Villa Silvia	30.07.1963	Consigliere Indipendente

All'assemblea ordinaria del 5 aprile 2018, in sede di elezione del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020:

Tamburini Giovanni, Patuelli Antonio, Bulgarelli Daniele, Amadei Giorgio, Ciaranfi Graziano, Gualtieri Lanfranco, Mongardi Fantaguzzi Ugo, Pelliconi Egisto, Sarti Giorgio, Sbrizzi Nicola, e Villa Silvia.

Il procedimento relativo all'elezione del Consiglio di Amministrazione si è svolto nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario come illustrato nel precedente paragrafo.

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti richiesti dalle norme, anche regolamentari e dallo Statuto vigenti.

A far tempo dalla data di chiusura dell'esercizio 2019 a quella della presente Relazione, non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Consiglio.

La Banca considera "non esecutivi", ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e che non svolgono, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Alla data di approvazione della presente Relazione, non sono presenti Amministratori esecutivi.

Per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti si veda il Paragrafo 4.6.

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali incarichi ricoperti da ogni Consigliere attualmente in carica, risultanti alla Banca dall'ultima rilevazione.

Presidente

Giovanni Tamburini	Attività e cariche attuali: Presidente ABSI Scarl Consigliere Agroenergia IZ Spa Presidente Italia Zuccheri Commerciale Srl Vice Presidente COPROB Sca
---------------------------	--

Vice Presidente

Antonio Patuelli	Attività e cariche attuali: Presidente La Cassa di Ravenna S.p.A.* Presidente Sifin Srl* Presidente SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Vice Presidente Nexi Payments Spa – Milano Consigliere Nexi Spa Vice Presidente Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.* Presidente Finanziaria Internazionale Holding Spa
-------------------------	---

Consigliere Anziano

Daniele Bulgarelli	Attività e cariche attuali: Consigliere La Cassa di Ravenna S.p.A.* Consigliere Associazione Musicale Angelo Mariani Soc.Coop.a rl
---------------------------	---

Consiglieri:

Giorgio Amadei	Attività e cariche attuali: Presidente Terqua Terque Srl
-----------------------	--

Graziano Ciaranfi	Attività e cariche attuali: Consigliere Federazione Agroalimentare Regionale di Confcooperative Vice presidente Consorzio Osservanza Sindaco Effettivo Confcooperative Unione Metropolitana di Bologna
--------------------------	--

Lanfranco Gualtieri	Attività e cariche attuali: _____
----------------------------	---

Ugo Mongardi Fantaguzzi	Attività e cariche attuali: Consigliere Cantina di Faenza Società Agricola Cooperativa
--------------------------------	--

Egisto Pelliconi	Attività e cariche attuali: Consigliere La Cassa di Ravenna S.p.A.* Sindaco Revisore CAPIT Srl
-------------------------	---

Giorgio Sarti	Attività e cariche attuali: Vice Presidente Sifin Srl* Vice Presidente Vicario La Cassa di Ravenna S.p.A.* Vice Presidente Vicario SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Consigliere Italcresi S.p.A.* Consigliere Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.*
----------------------	--

Nicola Sbrizzi	Attività e cariche attuali: Presidente CSE Consorzio Servizi Bancari Soc.cons.arl Vice Presidente PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA - SAPIR Vice Presidente Vicario Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.* Consigliere Sifin Srl* Consigliere Italcredì S.p.A.* Consigliere SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.*
Silvia Villa	Attività e cariche attuali: Tesoriere Ordine Avvocati di Bologna

*** Società facenti parte del Gruppo bancario**

Per ulteriori informazioni sull'articolazione del Consiglio di Amministrazione si rimanda altresì alla Tabella n. 1 allegata.

Politiche di diversità

La Banca non ha adottato politiche in materia di diversità in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e gestione relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

Cumulo massimo degli incarichi ricoperti in altre società

In attesa dell'emanazione del decreto del MEF attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e) del TUB così come modificato dal D.lgs. 72/2015, che provvederà ad individuare specificamente "i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario", il cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da uno specifico Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, che prevede limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Per gli Amministratori è stato predisposto un modello per il calcolo del cumulo degli incarichi utilizzando come riferimento il modello predisposto da Consob per i componenti degli organi di controllo delle società quotate o degli emittenti di strumenti finanziari diffusi in misura rilevante.

I Consiglieri debbono fornire al Consiglio di Amministrazione, al momento di assunzione della carica ed in caso di modifiche intervenute successivamente, la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da essi rivestiti; è altresì assunta una dichiarazione anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito con modificazioni della Legge n. 214/2011, in materia di divieto di *interlocking*.

In caso di superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione invita il Consigliere ad assumere le conseguenti decisioni.

La Banca consegna agli Amministratori neo-eletti un apposito set documentale recante la regolamentazione interna vigente connessa al ruolo ed ai compiti che la carica comporta, manuali in uso, oltre a moduli – da compilarsi a cura e sotto la responsabilità del componente neo-eletto - finalizzati al rilascio di attestazioni e dichiarazioni in assolvimento di adempimenti normativi e di attività formali connessi alla elezione ed alla carica assunta.

Induction Programme

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche nel corso del 2019, di concerto con la Capogruppo ha curato che gli Amministratori partecipassero ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono tenute n. 47 sedute del Consiglio di Amministrazione, della durata media di 1 ora.

Nell'esercizio 2020, alla data del 27 gennaio, si sono tenute n. 4 riunioni.

Per la percentuale di partecipazione alle riunioni di ciascun amministratore si rimanda alla Tabella n. 1 allegata.

La circolazione delle informazioni è regolamentata e strutturata al fine di garantire l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

In particolare, la messa a disposizione degli atti agli amministratori e ai sindaci avviene tramite un contenitore casellario con cassetti muniti di chiave con accesso riservato ai singoli amministratori, istituito nell'ambito delle sale consiliari, nei quali viene inserita, a cura della Segreteria Affari Generali e Legali, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno (di norma almeno un giorno prima della riunione). I documenti sono consultabili nel luogo ove sono depositati e non possono essere diffusi.

Ciascun Amministratore, all'inizio del suo mandato, deve comunicare per iscritto le modalità di ricezione della documentazione, se in forma cartacea o in via informatica, all'indirizzo che sarà dallo stesso indicato.

In tal modo tutti i Consiglieri e Sindaci possono prendere visione delle proposte e degli allegati ed avere a disposizione tutte le informazioni preventive necessarie per partecipare alla discussione e alla deliberazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare, in modo consapevole e informato.

Il Presidente stesso cura che siano fornite adeguate ed esaustive informazioni e documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio con congruo preavviso a tutti i componenti, con gradualità correlata all'importanza, rilevanza e complessità delle singole posizioni da esaminare, fermo restando il rispetto della regola che la documentazione sia posta a disposizione dei Consiglieri e Sindaci in tempo utile per permettere agli stessi di poter esaminare e valutare le proposte all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interviene il Segretario o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso di norma nella riunione successiva e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale; inoltre possono partecipare, se invitati dal Presidente, Dirigenti e/o Quadri Direttivi.

Come previsto dal Regolamento consiliare, il Presidente, nell'espletamento dei compiti di direzione dei lavori e del dibattito consiliare, si è avvalso nel 2019 del contributo dei responsabili delle funzioni aziendali competenti nelle materie esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci in forza di legge o di Statuto.

Più specificatamente, lo Statuto (art. 19) riserva, in via esclusiva al Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia alcuni poteri, tra i quali:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Circa il tema del generale andamento della gestione, il Consiglio valuta con cadenza annuale il medesimo andamento tramite la verifica di budget.

Con cadenza periodica, almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, e sulla base del raffronto dei risultati conseguiti con quelli programmati.

Con cadenza periodica (trimestrale/semestrale/annuale e in ogni caso rilevante) i responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi della Capogruppo (Revisione interna, *Compliance*, *Risk management*), per il tramite dei referenti interni, riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulle materie di loro competenza.

Autovalutazione del Consiglio

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione *identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale* in relazione agli obiettivi definiti dalla Vigilanza, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; *verifica successivamente la rispondenza* tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di elezione (PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE).

Il processo di autovalutazione svolto dal Consiglio è il frutto di un esame approfondito e formalizzato, che si svolge con il contributo degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.

I risultati dell'Autovalutazione costituiscono un supporto al Consiglio nell'acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, nonché nel rilevare eventuali aree di miglioramento, riguardo al proprio funzionamento, pianificando di conseguenza gli interventi correttivi ritenuti più opportuni.

Il processo di autovalutazione degli Organi Sociali è realizzato:

- annualmente;
- in tempi brevi, a fronte di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca d'Italia su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell'organo, con un'analisi dettagliata di tali profili.

Il perimetro del processo di autovalutazione degli Organi Sociali della Banca afferisce a due macro-ambiti principali:

- Autovalutazione del Consigliere;
- Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

A sua volta l'Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione si articola in:

- Autovalutazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- Autovalutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il questionario di autovalutazione sottoposto ai Consiglieri segue la struttura esposta di seguito.

La sezione dedicata all'autovalutazione del Consigliere mira ad indagare il suo livello di conoscenza e di specializzazione su diverse aree attinenti alla gestione della Banca. In relazione al livello di conoscenza, assume rilevanza la conoscenza di:

- Business bancario in generale;
- Dinamiche del sistema economico-finanziario;
- Regolamentazione della Finanza;
- Metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In relazione alle aree di specializzazione, occorre definire su quali aree si ritiene di avere un'adeguata competenza/esperienza professionale tra:

- Governo e controllo:

- Corporate Governance;
- Sistema dei controlli interni;
- Risk Management;
- Normativa di riferimento;
- Business:
 - Commerciale/Marketing;
 - Crediti;
 - Finanza;
- Supporto:
 - Contabilità, Amministrazione e Fiscale;
 - Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT.

Fanno parte del perimetro dell'autovalutazione, ma sono gestiti attraverso un'autonoma attività di verifica condotta dalla Banca:

- i requisiti previsti in capo ai Consiglieri ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario (TUB);
- i requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione di cariche;
- il rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

La sezione dedicata all'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione mira ad indagare se la composizione e il funzionamento dell'organo sono adeguati ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Si precisa che, per le caratteristiche del sistema di governo societario adottato dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo primario in quanto organo che ha nelle sue responsabilità la funzione di supervisione strategica (art. 19 dello Statuto della Banca di Imola).

L'aspirante Consigliere, per poter ricoprire l'incarico, deve rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, sia in relazione alle sue aree di conoscenza che a quelle di specializzazione:

AREE DI CONOSCENZA

Business Bancario

Dinamiche del sistema economico – finanziario

Regolamentazione della Finanza

Metodologia di gestione e controllo dei rischi

Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza:

1. "sostanzialmente adeguata" per almeno due delle quattro aree di conoscenza;
oppure
2. "completamente adeguata" per almeno una delle quattro aree di conoscenza.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Governo e controllo

Corporate Governance
Risk Management
Normativa di riferimento

Business

Commerciale/Marketing
Crediti
Finanza

Supporto

Contabilità, Amministrazione e Fiscale
Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT

Il Consigliere o aspirante tale deve possedere un'esperienza:

1. "sostanzialmente adeguata" per almeno quattro delle nove aree di specializzazione
oppure

2. “completamente adeguata” per almeno due delle nove aree di specializzazione.

Le risultanze dell'ultima valutazione della composizione qualitativa del Consiglio hanno portato a riscontrare che la composizione effettiva del C.d.A. è in linea con la composizione definita come ottimale.

4.4 ORGANI DELEGATI

Nessuno dei Consiglieri di amministrazione ha ricevuto deleghe gestionali.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né svolge uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali.

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale; è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, provvede affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

Il Presidente, a norma dell'art. 21 dello Statuto, ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi; inoltre, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva

Informativa al Consiglio

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio sull'effettivo esercizio delle deleghe conferite con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.

4.5 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea del 5 aprile 2018, ha provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri componenti non esecutivi confermandone la sussistenza in capo a sette consiglieri di amministrazione. La valutazione è stata effettuata in occasione della verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri eletti nel corso dell'esercizio.

Le verifiche sono state condotte secondo i criteri definiti dall'art. 16 dello Statuto sociale che rinvia ai requisiti stabiliti per i sindaci a norma di legge (artt. 147-ter e 148 TUF) sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società ed esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili ai Consiglieri ritenuti indipendenti, come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza.

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 16 dello statuto prevede che “*nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati,*

devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF".

I Consiglieri Indipendenti attualmente sono 3.

5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Capogruppo ha adottato gli indirizzi organizzativi e comportamentali per la gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (EU) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (c.d. MAR) nonché uno specifico regolamento interno sul Market Abuse che prevede una sezione apposita volta a regolamentare la gestione dell'informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (Insider List).

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di eventi rilevanti che possono determinare un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del TUF la Banca ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, in particolare dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, informando senza indugio il pubblico mediante:

- pubblicazione sul sito internet della Banca www.bancadiimola.it;
- invio del comunicato ad almeno 2 agenzie di stampa;
- comunicazione dell'informazione al mercato Hi-Mtf per il tramite dell'aderente diretto con il quale la Banca ha stipulato l'Accordo di assistenza per l'ammissione alle negoziazioni di titoli sul segmento "Order Driven" del mercato stesso (Banca Akros di Milano).

In particolare, è data opportuna e doverosa informativa al pubblico, oltre che delle eventuali operazioni straordinarie e/o di carattere strategico, delle situazioni contabili e delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva i bilanci d'esercizio, dell'ammontare dei dividendi da assegnare ai Soci, nonché delle relazioni finanziarie, anche infrannuali.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione non ha costituito Comitati al suo interno.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che:

- l'art. 18 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea ordinaria determina il compenso di amministratori e sindaci, e approva le politiche di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari;

- l'art. 18 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisca la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto ed ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile;

– il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni non legati alle banche da rapporti di lavoro subordinato contenuta nel "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione", redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2018.

Per ogni informazione relativa alle politiche di remunerazione adottate dalla banca, si fa espresso rinvio al predetto Regolamento, pubblicato nel sito internet dell'Emittente www.bancadiimola.it – Banca - Corporate Governance, ove è disponibile anche "l'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione", redatta ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI e dell'articolo 450 CRR.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso

assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche da apposito Regolamento - "Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo", volto a presidiare nel concreto i rischi della Banca e del Gruppo. Tale sistema vede il coinvolgimento degli organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro il limite massimo accettato ("risk appetite", "risk tolerance", "risk capacity");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle che costituiscono presupposto della responsabilità d'impresa ex d.lgs. 231/2001 e quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 231/2007);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Capogruppo ha emanato una Policy - "Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo" - che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, dal Decreto 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio nonché dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di recepimento della Mifid II (Direttiva (UE) 2016/1034) si è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing). E' stato inoltre individuato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione di Gruppo.

Secondo la procedura di *whistleblowing* adottata (con delibera del 2/8/2015), il personale può effettuare segnalazioni in buona fede, in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa delle quali sospetta o è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Oltre a stabilire che il personale può effettuare la segnalazione, le norme interne definiscono: il perimetro dei fatti e delle azioni che possono essere oggetto di segnalazione; le modalità e i canali di inoltro della segnalazione; i principali adempimenti di gestione delle segnalazioni in carico alle strutture preposte (ricezione, istruttoria e valutazione); le tutele per il segnalante e per il segnalato.

La procedura è disegnata in modo da garantire in ogni fase la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, la confidenzialità della segnalazione e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, assicurando un canale specifico ed indipendente.

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche "SCI") adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure volte ad assicurare la sana e prudente gestione dell'impresa.

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale, ovvero: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per tali caratteristiche, il sistema dei controlli interni assume un ruolo strategico per il Gruppo e la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali, coinvolgendo tutta l'organizzazione

aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

All'interno del Sistema dei Controlli Interni si classificano, a prescindere dalle strutture in cui sono collocati le seguenti tipologie di controllo:

- Controlli di primo livello, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure, ovvero effettuati anche attraverso unità dedicate;
- Controlli di secondo livello, volti ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati e la conformità alle norme;
- Controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione di Revisione Interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, fornendo annualmente agli organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza la propria valutazione complessiva sull'idoneità dello stesso.

I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nell'approccio del Gruppo, ai fini del Sistema dei Controlli Interni, le funzioni aziendali si distinguono in: Funzioni Aziendali di Controllo, con responsabilità di presidio del Sistema dei Controlli Interni sia in merito a specifici ambiti di rischio (*Risk Management*, *Compliance* e Antiriciclaggio) sia sul sistema nel suo complesso (Revisione Interna);

Altre Funzioni di Controllo, con responsabilità di governo dei processi di propria competenza nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni (*Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001*, *Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo*, *Comitati tecnico operativi*, *Comitati endoconsiliari*)

Considerata la trasversalità e la complessità dei singoli processi di controllo, il modello di Gruppo prevede - a fronte della chiara assegnazione delle responsabilità a ciascuna funzione di controllo - una ripartizione delle attività e dei compiti alle diverse strutture aziendali coinvolte, in base al principio di competenza.

Il modello adottato consente l'individuazione delle seguenti Funzioni Aziendali di Controllo, responsabili del presidio del Sistema dei Controlli Interni con riferimento a specifici ambiti di rischio:

Funzione di Conformità alle Norme (*Compliance*);

Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*);

Funzione di Antiriciclaggio;

Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*).

Le prime tre funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la Revisione Interna ai controlli di terzo livello; le normative di Gruppo ed i singoli regolamenti aziendali ne definiscono il modello organizzativo, le responsabilità, i processi, i meccanismi operativi di raccordo con le Altre Funzioni Aziendali

Per assicurare il corretto svolgimento dell'attività svolta dalle Funzioni Aziendali di Controllo, il Gruppo La Cassa di Ravenna ha definito specifici requisiti essenziali da rispettare, valevoli per ciascuna funzione relativamente a:

nomina e revoca dei responsabili;

indipendenza e autorevolezza;

separatezza funzionale;

risorse;

sistemi di remunerazione e incentivazione;

accesso alle informazioni aziendali;

principali attività.

La Banca di Imola ha esternalizzato presso la Capogruppo le Funzioni aziendali di controllo. Per lo svolgimento delle proprie attività le Funzioni di controllo della Capogruppo si avvalgono di appositi Referenti nominati presso la Banca di Imola.

Funzione di Revisione Interna

Tutte le componenti del Sistema dei Controlli Interni sono oggetto di un'attività di revisione interna, volta a valutarne l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con l'evoluzione organizzativa del Gruppo e del quadro normativo esterno. L'approccio è basato prevalentemente sul rischio.

In tale contesto la Funzione di Revisione Interna svolge un'attività indipendente ed obiettiva volta a controllare da un lato, in un'ottica di terzo livello, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi; sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

L'attività della Funzione di Revisione Interna, definita nel piano di *audit* annuale, è inquadrata all'interno di un più ampio piano di *audit* pluriennale che viene sottoposto all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica.

La Funzione di Revisione Interna è chiamata a:

- controllare in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi;
- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- formulare sulla base dei risultati dei propri controlli raccomandazioni agli Organi aziendali.

In tale ambito, con cadenza annuale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi delle varie attività e strutture aziendali e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- il programma di attività su base pluriennale;
- una relazione dell'attività svolta, individuale e di Gruppo, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo e alle singole Società del Gruppo sia al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.14 del Regolamento Congiunto.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- la Relazione sull'attività svolta, individuale e di Gruppo;
- il tableau de bord di ogni singola Società e ogni eventuale documentazione richiesta dalla Vigilanza.

La funzione di Revisione interna, coerentemente con il piano di audit, ha le seguenti responsabilità:

valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione rischi di gruppo e di Compliance; valuta l'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al Risk Appetite Framework e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;

verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:

la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;

il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;

il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;

l'efficacia dei poteri della funzione di Gestione rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo;

l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;

l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);

la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");

effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;

effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;

espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;

controlla regolarmente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate.

La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute

professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
con riferimento alla gestione dei rischi, valuta:
l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione interna di Gruppo tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità obiettività confidenzialità e competenza.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

L'autonomia e la terzietà della funzione sono garantite da meccanismi di raccordo relazionali con gli organi aziendali; i requisiti di indipendenza da un posizionamento organizzativo che non implica dipendenza gerarchica e/o influenza (condizionamenti) da parte di alcun responsabile di strutture operative.

La Funzione di Revisione Interna risponde gerarchicamente all'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Qualora dalle proprie attività emergano anomalie, la Funzione di Revisione Interna assicura una tempestiva comunicazione e presa in carico da parte delle strutture competenti, monitorandone le modalità/tempistiche di gestione e mitigazione. La Funzione di Revisione Interna informa altresì periodicamente gli organi aziendali in merito alle risultanze emerse nel corso delle proprie attività ed allo stato di avanzamento delle attività in *follow up*; fornisce inoltre alle Autorità le dovute rendicontazioni previste dalla normativa di vigilanza.

Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*)

La Funzione di Gestione dei Rischi è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi (di cui ne verifica nel continuo l'adeguatezza) e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio.

Nello specifico, la funzione di Gestione dei Rischi di Gruppo (*Risk Management*):

è coinvolta nella definizione del Risk Appetite Framework, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, si occupa dell'adeguamento di tali parametri;

verifica l'adeguatezza del Risk Appetite Framework;

verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a backtesting periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi, tiene conto del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e fornisce adeguata informazione in merito al Direttore Generale;

definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il Risk Appetite Framework, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con l'Area Risorse e Sistemi di Gruppo;

definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con il Direttore Generale;

coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;

assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali;

sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;

fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo con il Risk Appetite Framework, acquisendo, se necessario, il parere delle altre funzioni coinvolte;

monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle diverse strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;

verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;

verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio; verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;

effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;

verifica il rispetto dei limiti contrattuali nell'ambito del servizio delle gestioni patrimoniali;

è coinvolta (e responsabile) nel processo ICAAP/ILAAP.

merito al Piano di Risanamento:

coordina la stesura del Piano e la sua revisione periodica

identifica gli indicatori del Piano e propone le relative soglie, assicurandone nel tempo l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con il Risk Appetite Framework;

ipotizza lo scenario di stress volto alla valutazione della consistenza e dell'efficacia delle opzioni di recovery e del corretto settaggio del sistema delle soglie per gli indicatori del Piano di Risanamento identificati;

identifica e valuta, con il supporto delle funzioni interne:

la fattibilità e l'efficacia delle opzioni di recovery volte al risanamento della condizione di stress finanziario;

le misure preparatorie per la corretta e tempestiva attivazione delle opzioni di recovery;

monitora gli indicatori del Piano, al fine di valutare la situazione economico/finanziaria del Gruppo e predispone la reportistica periodica verso il Comitato Rischi della Capogruppo e il Consiglio di Amministrazione con l'evidenza del posizionamento del Gruppo rispetto al sistema delle soglie definito;

al raggiungimento di almeno una soglia di alert o recovery, sollecita, per il tramite della Direzione Generale, la convocazione d'urgenza del Comitato Rischi della Capogruppo e del Consiglio di Amministrazione;

in caso di dichiarazione dello stato di recovery, monitora l'esecuzione delle opzioni di recovery e il rientro degli indicatori del Piano di Risanamento entro le soglie previste, dandone informativa periodica al Comitato Rischi della Capogruppo e al Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno annuale la Funzione predispone una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.13 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia e riferisce, per quanto di competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate.

La Funzione di Gestione dei Rischi della Capogruppo risponde gerarchicamente all'organo con funzione di gestione supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Funzione di Conformità alle Norme (Funzione Compliance)

La Funzione di Compliance presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità, ossia del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative e di autoregolamentazione, con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

Laddove la specifica disciplina (es. normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia dei dati personali) già preveda forme di presidio specializzato ovvero sia necessario incrementare l'efficacia del presidio in considerazione dei potenziali rischi sottesi a norme di particolare complessità (es. normative di natura fiscale), la Funzione di Compliance si avvale della collaborazione delle funzioni specialistiche esistenti nella struttura aziendale, cui sono attribuite alcune fasi e/o attività costituenti il processo di compliance.

La Funzione di Compliance resta comunque responsabile, della definizione della metodologia di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e verifica l'adeguatezza delle medesime procedure a prevenire il rischio di non conformità.

Tra i principali compiti della Funzione *Compliance*, figurano:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati), nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza agli Organi di Vertice e alle strutture interessate in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme;
- diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme, collaborando con le strutture aziendali competenti all'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e, se del caso, predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile della Funzione di Compliance presenta agli Organi aziendali:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi di non conformità e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- una relazione sull'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione;

Riferisce inoltre agli Organi aziendali per quanto di propria competenza in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate. Inoltre, la Funzione produce periodicamente i report di propria competenza previsti o richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Ai fini dell'esercizio delle proprie responsabilità, la Funzione *Compliance* ha accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

La Funzione di Compliance risponde gerarchicamente all'Organo di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Funzione Antiriciclaggio

Alla Funzione di Compliance è assegnata, altresì, la funzione Antiriciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio è tenuta a verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare con le strutture aziendali competenti per l'individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché per la verifica nel continuo del loro grado di efficacia;

- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione in materia di presidi e metodologie a contrasto del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettuare in via preventiva le valutazioni di competenza;
- trasmettere mensilmente i dati aggregati concernenti le registrazioni relative a rapporti ed operazioni all'Unità di Informazione Finanziari (UIF), mantenendo i contatti con la stessa;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali.

La Funzione Antiriciclaggio svolge inoltre le attività di:

- adeguata verifica rafforzata della clientela nei casi prescritti dalla normativa vigente;
- segnalazione delle operazioni sospette.

La Funzione Antiriciclaggio sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il documento è costantemente aggiornato, disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente.

La Funzione svolge le attività di valutazione di adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni soggette ad obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio monitora gli interventi di mitigazione del rischio di non conformità definiti nel piano annuale o scaturiti nel continuo dal governo dei processi, coinvolgendo le competenti Funzioni Aziendali per la realizzazione delle procedure (normativa interna, applicazioni informatiche, processi operativi, formazione e controlli).

La Funzione Antiriciclaggio con cadenza annuale presenta agli organi aziendali:

- una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- il piano delle attività.

Un resoconto periodico dei risultati dell'attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio e di eventuali disfunzioni riscontrate è presente nel *tableau de bord* predisposto, con cadenza trimestrale, dalla Funzione di Compliance.

La Funzione di Compliance, cui la Funzione Antiriciclaggio è assegnata, risponde gerarchicamente all'Organo di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso conoscenza della valutazione formulata dalla Funzione Revisione Interna di Gruppo sull'adeguatezza del sistema dei controlli - relativa al 2018. Informative periodiche e regolari vengono fornite ai vertici aziendali sugli ambiti di attenzione emersi dall'esecuzione delle attività di *audit*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato il piano di attività per il 2019 della Funzione di Revisione Interna.

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso conoscenza delle valutazioni formulate dalle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello con riferimento al 2018, ciascuna per il proprio ambito specifico di riferimento (*Relazione annua di Risk Management*, *Relazione annua di Compliance*, e *Relazione annua di Antiriciclaggio*) e preso visione e approvato i piani annui di attività delle medesime funzioni per il 2019, come previsto dalla normativa. La programmazione delle attività tiene conto anche di eventuali rilievi e carenze identificati dagli Organismi di Vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB in *primis*) e dalla funzione di revisione interna della Banca, nonché delle evoluzioni normative domestiche ed internazionali.

Informative periodiche e regolari vengono fornite agli organi di vertice in materia di *Risk Management*, *Compliance* e Antiriciclaggio.

8.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il modello organizzativo adottato dalla Banca ai fini della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 contiene le regole deontologiche ed operative atte a prevenire i reati rilevanti ai sensi del citato Decreto.

Il modello è aggiornato periodicamente, oppure ad evento, al verificarsi di prestabiliti casi di necessità, quali la rilevazione della non idoneità del modello medesimo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001, le modifiche rilevanti, eventualmente intervenute, nella struttura organizzativa o nei processi e/o l'inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del decreto.

In aderenza a quanto precede, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati presupposto (reati ambientali, corruzione privata, etc.) e delle modifiche organizzative apportate negli assetti aziendali della Banca, nonché degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali in tema di modelli organizzativi, il Consiglio d'Amministrazione, in data 27 maggio 2019, ha deliberato l'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/ 2001 (nel seguito il "Modello") già vigente, costituito anche dai seguenti documenti:

Protocolli di controllo ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001;

Codice Etico di Gruppo;

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

In particolare, i Protocolli operativi allegati alla *Direttiva* 231 esplicitano, per ogni unità organizzativa aziendale, i reati presupposto teoricamente commissibili, i presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività sensibili ed i riferimenti alla normativa interna aziendale che disciplina la materia.

L'aggiornamento si è reso necessario in ragione dei mutati assetti organizzativi delle strutture aziendali, nonché ai fini del recepimento delle modifiche intervenute nel perimetro dei reati "presupposto".

In conformità con quanto disposto dal citato Decreto, è altresì costituito in Banca di Imola un Organismo di Vigilanza 231 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento.

A riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 20/4/2009, ha confermato l'attribuzione dei compiti di presidio della materia di cui al D.Lgs. 231/2001 in seno ad una struttura collegiale *ad hoc*, distinta dal Collegio Sindacale, con le caratteristiche (in termini di funzioni, attività, composizione e modalità di funzionamento) disciplinate nell'attuale Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 231 ("OdV 231" o "Organismo"). In particolare il Consiglio ha ritenuto opportuno costituire un OdV 231 di natura "mista" composto da quattro membri, di cui due, ex collaboratori continuativi della Capogruppo, che abbiano maturato esperienze in funzioni connesse al rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, un consigliere di amministrazione con caratteristiche di indipendenza ed il Responsabile della Funzione Revisione Interna di Gruppo.

In relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'OdV 231 anche dirigenti e dipendenti della Banca, nonché soggetti terzi. L'Organismo può altresì avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca.

Sempre allo scopo di garantire il più completo svolgimento delle funzioni di controllo normativamente affidate al Collegio sindacale, il Presidente dell'OdV 231 dispone per la trasmissione al Presidente del Collegio Sindacale, una volta approvati, dei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV 231 impronta la propria azione ai principi di indipendenza, autonomia e continuità; è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di chiedere e di acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni della Banca.

L'OdV 231 riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 l'OdV 231 è destinatario degli obblighi di informazione previsti nel Modello, con particolare riguardo alla segnalazione di notizie relative alla commissione o tentativo di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Banca indicati nel decreto stesso, oltre che alle eventuali violazioni delle regole di condotta previste dal Modello 231. Al fine di tutelarne la piena autonomia e la riservatezza, la segnalazione può essere effettuata direttamente all'OdV 231, utilizzando l'apposito canale previsto nel portale Intranet della Banca ovvero casella di posta elettronica.

8.2 SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea ordinaria svoltasi nel 2019, su proposta motivata dell'organo di controllo, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG spa, approvato il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico ed i criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico. La durata dell'incarico è di nove esercizi con scadenza fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

8.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Come noto, la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154-bis ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

Pur in assenza di un obbligo normativo, tale figura è stata introdotta volontariamente nello statuto della Banca di Imola, che all'articolo 19 prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al Dirigente Preposto compete il dovere di predisporre una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

Compete inoltre il dovere di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono delegati adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti e lui attribuiti, nonché per il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Allo stesso è conferita la facoltà di accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili e quindi di accedere a tutte le fonti di informazione della società, senza necessità di autorizzazioni.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha il dovere di attestare con apposita relazione (allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e al bilancio consolidato), l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Trattandosi di figura professionale esclusivamente istituita per le società quotate ed adottata dalla Banca di Imola volontariamente, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari all'interno della Banca integra le competenze degli Organi di Direzione e di Controllo, e della Direzione Generale, che restano ferme ed immutate ed allo stesso non si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità di tali organi ed esponenti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società

Il Dirigente preposto della Banca di Imola è il Responsabile dell'Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Gruppo, nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19/7/2010.

Il Dirigente Preposto relaziona almeno semestralmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione relativamente all'adeguatezza dei processi amministrativo-contabili.

8.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, dota lo stesso di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

In tale contesto la Capogruppo esercita un'attività di controllo:

strategico, sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate;

gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; a tal fine, la Capogruppo sovrintende la predisposizione di piani, programmi e *budget* (aziendali e di Gruppo) e, mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati;

tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

All'interno del sistema unitario di controlli interni di Gruppo, la Capogruppo sovrintende e definisce:
le procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
il meccanismo di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, anche al fine non solo di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata, ma anche di raggiungere gli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole componenti;
i flussi informativi periodici che consentono l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del Gruppo;
le procedure che garantiscono, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del Gruppo a livello consolidato;

La Capogruppo è inoltre responsabile della formalizzazione e della promulgazione a tutte le società del Gruppo dei criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi al fine di presidiare in un'ottica di Gruppo, il perseguimento di obiettivi comuni.

Sul presupposto che la circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le funzioni con compiti di controllo rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia del Sistema dei Controlli interni e per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e Organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 26 maggio 2009, il "Regolamento dei Flussi informativi" che individua i soggetti tenuti a fornire periodicamente adeguata informativa, anche su specifica richiesta, e descrive inoltre la circolazione delle informazioni tra gli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo sia all'interno che tra la Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo. Il Regolamento è stato da ultimo aggiornato con delibera del 23/09/2019.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Capogruppo ha inoltre emanato una specifica Policy - "Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo" - che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni costituenti ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, obbligazioni di esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136 del TUB o operazioni con parti correlate, sono disciplinate dal primo gennaio 2011 da un apposito Regolamento sui "Conflitti di interesse" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni con parti correlate formano oggetto di uno specifico regolamento, inserito nell'ambito del Regolamento sui conflitti di interesse.

Il 20 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato la "*Procedura* in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati" (da ultimo aggiornata con delibera del 18 aprile 2019) che disciplina i conflitti di interesse di cui:

al Regolamento Consob 17221/10, attuativo della delega attribuita dall'art. 2391-*bis* del Codice Civile in relazione alla trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalle società quotate;

alla Circolare Banca d'Italia 263/2006 Titolo V, Cap. 5, attuativa della delega attribuita dall'art.53 TUB in relazione alle condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati.

La *Procedura* è stata approvata con il preventivo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

La *Procedura* detta principi e regole per il Gruppo La Cassa di Ravenna per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse con taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca; in particolare essa stabilisce, tra le altre previsioni, la composizione ed il funzionamento dell'eventuale Comitato Amministratori Indipendenti, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati, gli adempimenti connessi

all'iter autorizzativo delle operazioni con i citati soggetti, le scelte riguardanti i casi di esenzione applicabili a tali operazioni (esclusione del preventivo parere del Comitato).

Nello specifico la *Procedura* individua:

- a) i Soggetti Collegati;
- b) i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, delle operazioni ordinarie e di importo esiguo;
- c) i casi di deroga ed esenzione;
- d) le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- e) le procedure deliberative da applicare a seconda della tipologia delle operazioni e dei Soggetti Collegati coinvolti;
- f) i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- g) gli obblighi informativi da fornire al pubblico e alla Consob nei casi previsti;
- h) gli adempimenti di segnalazione periodica verso Vigilanza sull'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

In data 11 novembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha adottato uno specifico documento, denominato *"Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"*, predisposto dalla Capogruppo, che raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna, al fine di garantire – nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative individuate. Tali Politiche Interne si integrano con:

- La "Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"
- la "Politica in materia di conflitti di interesse" adottata dalla Banca in conformità al Regolamento Intermediari di cui alla Delibera Consob n. 23107 del 16/2/2018;
- altri regolamenti e policy adottate dalla Banca, tempo per tempo vigenti, recanti specifiche disposizioni di taglio organizzativo e procedurale, diretti a declinare nel dettaglio le modalità di gestione del complessivo processo nei vari ambiti operativi.

La gestione delle operazioni con soggetti collegati nel corso dell'anno 2019 è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni e previsioni di cui alla complessiva disciplina vigente in tema.

La *"Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"* e le *"Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"*, sono disponibili sul sito internet della Banca www.bancadiimola.it alla pagina *Investor Relations – Parti Correlate*.

10. ELEZIONE DEI SINDACI

Per l'elezione e la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale.

Ai sensi delle predette disposizioni, l'Assemblea elegge cinque Sindaci, tre effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Il Collegio Sindacale è stato eletto dall'assemblea ordinaria del 5 aprile 2018 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Nella tabella sono riportati i componenti del Collegio Sindacale in carica al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica
Paolo Pasquali	21.06.1956	Presidente
Davide Bucchi	9.05.1968	Sindaco Effettivo
Luciano Contessi	14.02.1950	Sindaco Effettivo
Gaetano Gentile	1.02.1934	Sindaco Supplente
Roberto Cagnina	21.04.1942	Sindaco Supplente

L'assemblea ordinaria del 5 aprile 2018 ha eletto quali componenti del Collegio Sindacale i Signori: Pasquali Paolo (Presidente), Contessi Luciano, Davide Bucchi, Gaetano Gentile (Sindaco supplente) e Roberto Cagnina (Sindaco supplente).

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio Sindacale, con i membri del Consiglio di Amministrazione, con il Dirigente Preposto, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti della società.

Il numero e la qualità degli incarichi ricoperti dai Sindaci consente il puntuale rispetto delle norme in materia di limiti al cumulo di incarichi dei componenti degli organi di controllo contenute nella Parte III, Titolo V-bis, Sez. V, Capo II del Regolamento Emittenti Consob.

Per la struttura del Collegio Sindacale si rimanda alla Tabella n. 2 allegata.

COMPITI

L'Organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti Organizzativi e contabili della banca.

Nel corso dell'esercizio 2019, il Collegio Sindacale ha tenuto complessivamente n. 47 riunioni.

Inoltre il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del C.d.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente in capo ai componenti del Collegio Sindacale la sussistenza dei requisiti professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la propria adeguatezza, in adeguamento alla disciplina in materia di Governo Societario della Banca d'Italia in tema di "Autovalutazione degli Organi" (Circolare n. 285/2013 – 1° aggiornamento del 6 maggio 2014).

Nel corso dell'esercizio, i componenti del Collegio Sindacale hanno partecipato a convegni ed altre iniziative di approfondimento e/o aggiornamento promosse e/o segnalate dalla Banca.

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si è avvalso del contributo di tutte le funzioni di controllo, con cui peraltro si è incontrato più volte nel corso dell'anno.

Il Collegio ha costantemente interagito con la funzione di revisione interna, sia per ricevere la necessaria assistenza per l'esecuzione delle proprie verifiche, sia quale destinatario dei rapporti ispettivi ricevuti secondo i criteri di distribuzione concordati, contenenti gli esiti degli accertamenti che tale funzione ha effettuato nel corso dell'esercizio. I Sindaci hanno così potuto valutare l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca non solo in funzione della propria configurazione aziendale, ma anche quale struttura posta al vertice di un gruppo bancario.

Nel corso del 2019 è proseguita inoltre con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 la consolidata collaborazione nell'ambito delle attività demandate ai due organi dal D.Lgs. 231/2007 in tema di "antiriciclaggio".

Il Collegio ha pure vigilato sul sistema amministrativo e contabile dell'Emittente mediante accertamenti condotti sia direttamente sia tramite il periodico scambio di informazioni con la società incaricata della revisione contabile, Deloitte & Touche Spa fino all'11 aprile 2019 e KPMG Spa dal 12 aprile 2019.

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestano rilievo per i propri azionisti, la Banca utilizza il proprio sito *internet* per la diffusione di informazioni *on-line* inerenti la *corporate governance*, nonché bilanci e comunicati stampa.

In particolare, per favorire il rapporto con i soci, è stata inserita la sezione del sito *internet* www.bancadiimola.it – *Investor Relations* - Assemblea, nella quale viene pubblicata per intero tutta la documentazione utile per un esercizio consapevole da parte degli azionisti dei propri diritti.

13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Lo Statuto della Banca di Imola prevede che possano intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, e consegnando una relazione che illustri le materie di cui propongono la trattazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta suddetta, viene data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito *internet* della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogativa avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi. In occasione di ogni assemblea, il Presidente dà conto della pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché del deposito presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il Regolamento assembleare in vigore, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2001, è reso noto al pubblico in occasione di ogni assemblea, mediante affissione nei locali ove ha luogo l'adunanza.

Il contenuto dello stesso recepisce i comportamenti da tenere al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché il flusso nei locali assembleari.

14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Le ulteriori pratiche di governo societario adottate dalla Banca sono state specificate, ove presenti, nelle precedenti sezioni della presente Relazione dedicate alle varie tematiche e alle quali si fa rinvio.

Come ampiamente illustrato all'interno della Relazione, la Banca, in attuazione delle disposizioni normative di cui al Decreto Lgs. 231/2001, ha adottato il Modello organizzativo di cui all'art. 6 del suddetto Decreto; la Banca procede, inoltre, al continuo monitoraggio delle evoluzioni normative, nonché all'aggiornamento del Modello stesso.

15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'esercizio non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* della Banca di Imola.

Per quanto concerne gli eventi verificatisi dalla chiusura dell'esercizio 2019 alla data della presente Relazione, si rinvia a quanto riferito nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al Capitolo "Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio".

Infine, per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito della Banca www.bancadiimola.it – Sezione *Investor Relations*, Comunicati Stampa, nonché ai pertinenti documenti a disposizione nelle altre sezioni del sito.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione										
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione *	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Esec.	Non-esec.	Indip.	Partecipazione alle riunioni (*)	N. altri incarichi **
Presidente	Giovanni Tamburini	1961	2013	05/04/2018	2020		X		47/47	3
Vice Presidente	Antonio Patuelli	1951	1997	05/04/2018	2020		X		47/47	7
Consigliere Anziano	Daniele Bulgarelli	1933	1997	05/04/2018	2020		X		47/47	2
Consigliere	Giorgio Amadei	1937	2016	05/04/2018	2020		X		46/47	1
Consigliere	Graziano Ciaranfi	1942	1997	05/04/2018	2020		X	X	45/47	0
Consigliere	Lanfranco Gualtieri	1935	2017	05/04/2018	2020		X		45/47	0
Consigliere	Ugo Mongardi Fantaguzzi	1944	2015	05/04/2018	2020		X	X	44/47	1
Consigliere	Egisto Pelliconi	1938	1997	05/04/2018	2020		X		46/47	2
Consigliere	Giorgio Sarti	1942	1997	05/04/2018	2020		X		47/47	5
Consigliere	Nicola Sbrizzi	1954	2017	05/04/2018	2020		X		43/47	6
Consigliere	Silvia Villa	1963	2010	05/04/2018	2020		X	X	45/47	0
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----										
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 47										

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato eletto per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in società finanziarie, bancarie, assicurative o in altre società di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del CdA (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio sindacale								
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Indipendenza	Partecipazione alle riunioni del Collegio	N. altri incarichi
			*				**	***
Presidente	Paolo Pasquali	1956	2007	05/04/2018	2020	SI	41/47	3
Sindaco effettivo	Luciano Contessi	1950	2012	05/04/2018	2020	SI	36/47	4
Sindaco effettivo	Davide Bucci	1968	2015	05/04/2018	2020	SI	35/47	1
Sindaco supplente	Gaetano Gentile	1934	2016	05/04/2018	2020	SI	n.a.	n.a.
Sindaco supplente	Roberto Cagnina	1942	2016	05/04/2018	2020	SI	n.a.	n.a.
-----SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----								
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 47								

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato eletto per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob.

